

GECA 15/2019 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI E DELLE ENTRATE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO E DI POLIS LOMBARDIA – CIG 7948742567

Chiarimenti 7

D.

Si rileva una discrasia e contraddittorietà tra il chiarimento reso al n°3 e due chiarimenti resi al n°6, che di seguito si ritrascrivono: CHIARIMENTO N° 3 D. Al paragrafo 4.1 della griglia di valutazione tecnica, si conferma che la tempistica proposta dovrà essere migliorativa rispetto ai 90 giorni di cui all'articolo 14, lettera b), dell'Allegato A al Capitolato? Si conferma, altresì, che il paragrafo intende valorizzare la tempistica offerta per la consegna degli atti, da parte dell'aggiudicatario, all'agente notificatore? R. Si conferma. CHIARIMENTI N° 6 D. Con riferimento al criterio di valutazione 4.1 (tempistica offerta per la consegna/notifica degli atti della procedura) si chiede di confermare che a) la tempistica indicata dovrà decorrere dalla convalida della lista di carico trasmessa dalla S.A. (come da art. 3 dell'allegato C al capitolato di gara) b) l'emissione del sollecito di pagamento comprensivo del preavviso di azioni cautelative ed esecutive potrà avvenire, al fine di accelerare i tempi della riscossione e ottenere risultati più performanti, senza attendere il completamento della verifica della presenza di beni aggredibili. R. a) Si conferma b) Si conferma D. Con riferimento all'art. 18.1 sub criterio 4.1 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire quali sono i punti oggetto di una riduzione di tempistica rispetto agli standard previsti dall'Allegato A al capitolato speciale d'onere. R. I punti di riduzione della tempistica sono tutti quelli previsti dall'Allegato A, punto 14. In particolare, tenuto conto del contenuto dei suddetti chiarimenti, con riferimento al punto 4.1 della griglia di valutazione riportata all'art 18 del disciplinare, si chiede di precisare se ai fini della valutazione della "tempistica offerta per la consegna/notifica degli atti della procedura", il dies a quo dovrà essere computato a decorrere dall'invio della lista di carico da parte della Regione come indicato al chiarimento n°3 oppure a partire dalla convalida della lista di carico trasmessa dalla S.A. come contrariamente indicato al chiarimento n°6 ed inoltre, si chiede di precisare e chiarire se il punto di riduzione oggetto di valutazione sarà esclusivamente quello indicato all'art.14 lettera b) dell'allegato A al capitolato oppure tutti quelli previsti all'art. 14 dall'allegato A, non senza rilevare che non è dato comprendere come poter legare concettualmente e praticamente la consegna/notifica degli atti della procedura alle altre voci indicate e descritte all'art.14 dell'Allegato A.

R.

Non sussiste alcuna discrasia in quanto la riduzione della tempistica premiata al paragrafo 4.1 della griglia di valutazione riguarda quella i cui termini decorrono dal momento in cui l'aggiudicatario avrà in mano, su trasmissione della stazione appaltante, la lista di carico.

Le tempistiche dell'allegato A) punto 14 sono quelle che si riferiscono alla consegna/notifica degli atti.